

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIADEM

### 1. Ordine

- 1.1. Il Contratto si intende stipulato dopo che il Fornitore avrà ricevuto il modulo d'ordine e le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) sottoscritte dall'Acquirente in ogni loro parte. In caso di conclusione del contratto via Internet "PS Team", lo stesso si perfeziona al momento in cui il modulo d'ordine e le condizioni generali di fornitura, sottoscritte in ogni loro parte, pervengano al Fornitore.
- 1.2. Oggetto della fornitura è soltanto quanto indicato nel modulo d'ordine.
- 1.3. Il Contratto è regolato esclusivamente da quanto previsto nel modulo d'ordine, scheda clienti e listino prezzi & tempi di consegna e dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.

### 2. Acconti e pagamenti

- 2.1. I pagamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità previste dalle parti.
- 2.2. La somma versata al momento della stipula del contratto ha, in ogni caso, natura di caparra confirmatoria e sarà trattenuta a tale titolo dal Fornitore qualora l'Acquirente revochi l'Ordine.
- 2.3. In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno a favore del Fornitore gli interessi di mora ai sensi della Direttiva CE 2000/35/CE e del D.Lgs. n. 231/2002.
- 2.4. L'Acquirente è tenuto ad eseguire con puntualità i pagamenti, anche in caso di reclami sull'oggetto della fornitura.

### 3. Prezzi

- 3.1. Il prezzo di vendita non include tasse, imposte doganali nonché carichi fiscali di qualsiasi genere, presenti o futuri, applicati nel Paese di vendita, che sono ad esclusivo carico dell'Acquirente.
- 3.2. Il Fornitore si riserva di apportare ai prezzi di listino, in vigore al momento della stipula del contratto, le modifiche che si rendessero necessarie in seguito ad aumenti dei costi di produzione. Il prezzo della Fornitura sarà pertanto quello risultante dal listino al momento della consegna. Qualora il prezzo indicato nella Conferma d'Ordine fosse maggiore o minore di quello del listino in vigore al momento della stipula del contratto, il medesimo diverso prezzo potrà essere aumentato o diminuito in misura proporzionalmente eguale alla modificazione percentuale verificatasi per il prezzo di listino.

### 4. Consegna

- 4.1. Il Prodotto viene consegnato presso il luogo concordato tra le parti. In mancanza di specificazione la merce verrà consegnata presso la sede dell'ordinante.
- 4.2. Il termine per la consegna può essere prorogato nell'interesse del Fornitore fino ad un massimo di dieci giorni. In ogni caso i tempi di consegna come indicati nel relativo prospetto del fornitore non sono vincolanti per lo stesso.
- 4.3. Il Fornitore non è responsabile per i ritardi dovuti a causa di forza maggiore o a cause comunque indipendenti dalla volontà del Fornitore e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, per ritardi dovuti ad interruzioni del lavoro, a scioperi od agitazioni sindacali, per ritardi imputabili ai fornitori, a deficienza dei mezzi di trasporto, a mancanze generali di materie prime, ad interruzioni nell'erogazione dell'energia, ad incendio, infortuni ecc.
- 4.4. Qualora il ritardo nella consegna per uno dei motivi sopra indicati (4.3.), si protragga per oltre 30 giorni dal termine fissato per la consegna ai sensi del precedente paragrafo 4.2., sia il Fornitore che l'Acquirente possono recedere dal contratto.
- 4.5. Qualora l'Acquirente receda dal contratto ai sensi del paragrafo precedente, il Fornitore avrà diritto di trattenere le somme già corrisposte dall'Acquirente a titolo di indennità per le spese già sostenute in esecuzione del contratto.
- 4.6. Se l'Acquirente non provvede ad accettare il prodotto ordinato nel termine previsto dal contratto o in quel diverso termine indicatogli dal Fornitore, o se comunque non riceve il Prodotto che gli fosse recapitato dal vettore o dal Fornitore per qualsiasi altro motivo, lo stesso Acquirente deve ugualmente effettuare tutti i pagamenti connessi con la consegna come se il Prodotto fosse stato consegnato. Sono, inoltre, a carico dell'Acquirente tutte le spese e i rischi derivanti dalla custodia e dalla conservazione del Prodotto ai sensi dell'art. 1514 c.c..

### 5. Garanzia generale

- 5.1. Il Fornitore concede all'Acquirente una garanzia per eventuali vizi dei prodotti così come prevista dal Codice civile. Ai sensi dell'art. 1495 c.c. l'Acquirente decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al Fornitore entro otto giorni dalla scoperta degli stessi.
- 5.2. La garanzia consiste nella fornitura e/o riparazione gratuita da parte del Fornitore del Prodotto accertato difettoso e nel rimborso del costo della mano d'opera per la sola riparazione e/o sostituzione di tali Prodotti. Ulteriori pretese, in particolare per perdite o danni indiretti, compresi i danni generati da vizi, sono escluse.
- 5.3. Il Fornitore, oltre nei casi previsti dai punti 5.1. e 5.2., non sarà tenuto ad alcuna garanzia nei seguenti casi:
  - inottemperanza dell'Acquirente agli obblighi contrattuali di pagamento;
  - uso del Prodotto non conforme alle prescrizioni (errori di utilizzo ecc.);
  - utilizzazione di accessori, componenti e parti aggiuntive che compromettano il Prodotto fornito;

### 6. Garanzia volontaria

- 6.1. Il Fornitore concede su prodotti odontotecnici come ad esempio corone e ponti ("protesi dentali"), che vengono prodotti nel proprio centro di produzione, la seguente garanzia di inalterabilità ("garanzia") che si aggiunge alla garanzia di cui all'art. 5. La garanzia di cui al presente articolo opera solo nei confronti di clienti diretti del Fornitore ("Acquirenti"); i clienti finali o altri terzi non possono far valere alcuna pretesa in forza della garanzia.
- 6.2. La garanzia viene concessa per un periodo di 5 anni dalla data di consegna all'Acquirente. Eventuali prestazioni in garanzia o la rivendita dei prodotti non provocano un prolungamento del periodo di garanzia né danno corso ad un nuovo periodo di garanzia.
- 6.3. Il diritto di garanzia sussiste soltanto per i seguenti vizi dello stesso prodotto ed esclusivamente per i prodotti ordinati dall'Acquirente presso il Fornitore: Difetti, rottura o corrosione, se e nella misura in cui ciò sia riconducibile a difetti di materiale o a errori di lavorazione da parte del Fornitore. Difetti di materiale sussistono soltanto se le caratteristiche del materiale divergono dalle caratteristiche indicate sul relativo foglietto informativo.

- 6.4. Se entro il periodo di garanzia si manifesti uno dei sopra indicati difetti, ai quali è applicabile la garanzia, il Fornitore lo eliminerà gratuitamente, a propria discrezione attraverso una nuova produzione e una fornitura sostitutiva o attraverso una riparazione. È condizione essenziale che il prodotto difettoso pervenga al Fornitore, assieme ad una descrizione da parte dell'Acquirente dei presunti vizi, entro il periodo di garanzia. Difetti diversi da quelli menzionati o eventuali errori di produzione non riconducibili al Fornitore sono esclusi dalla garanzia. In particolare, il Fornitore non risponde per errori riconducibili all'inappropriata o erronea ulteriore lavorazione delle protesi dentali.
- 6.5. Il diritto di garanzia si estingue se la riconsegna al Fornitore non venga effettuata entro 2 settimane dalla scoperta del vizio. Il rischio del trasporto è sempre a carico dell'Acquirente. I costi di trasporto per la spedizione al Fornitore sono a carico dell'Acquirente, mentre i costi per la spedizione dal Fornitore all'Acquirente vengono assunti dal Fornitore. I predetti diritti costituiscono gli unici diritti dell'Acquirente, concessi a quest'ultimo da parte del Fornitore in forza della presente garanzia. In particolare, la presente garanzia, nei limiti sopra esposti, non legittima alcun diritto dell'Acquirente alla risoluzione del contratto, al risarcimento di eventuali danni conseguenti, del lucro cessante o di altri danni.
- 6.6. La garanzia di cui all'art. 6 costituisce una limitata garanzia di inalterabilità che viene concessa dal Fornitore volontariamente e in aggiunta alla garanzia generale. Ciò non dà luogo ad un obbligo di garanzia onnicomprensiva da parte del Fornitore. Sono fatti salvi la responsabilità del Fornitore in base alla legislazione vigente e i diritti di garanzia dell'Acquirente, come previsto all'articolo precedente. Nel caso in cui il Fornitore risponda nei confronti dell'Acquirente in riferimento a prestazioni di garanzie, vengono applicate le limitazioni di responsabilità come previste dalle condizioni generali di vendita.

### 7. Segreti industriali e commerciali - proprietà

Tutti i piani, studi, disegni tecnici e documenti, eventualmente emessi dal Fornitore all'Acquirente prima e dopo l'Ordine, sono e rimangono di proprietà del Fornitore. La predetta documentazione ed il software utilizzato non possono essere utilizzati dall'Acquirente per scopi diversi dall'Ordine né possono essere copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta del Fornitore.

### 8. Legge applicabile e foro competente

- 8.1. Il Contratto e le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolati dalla legge italiana.
- 8.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto ed alle presenti Condizioni Generali di Vendita, il foro esclusivamente competente è quello di Bolzano.

### 9. Accordi modificativi

Qualsiasi patto che modifichi il Contratto e/o le presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere stipulato per iscritto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il Fornitore

L'Acquirente

### Esplícita approvazione di clausole specifiche

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'Acquirente dichiara di aver esaminato e di approvare espressamente le seguenti condizioni:

- 2.2 Caparra confirmatoria;
- 2.4. Obbligo dell'Acquirente di effettuare i pagamenti con puntualità anche in caso di reclami;
- 3.2. Modificazioni dei prezzi di listino;
- 4.3. Esonero di responsabilità del Fornitore per cause di forza maggiore;
- 4.5 Trattenuta delle spese sostenute;
8. Legge applicabile e foro competente.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

L'Acquirente